

Determinazione Dirigenziale

N. 469 del 24/02/2021

Classifica: 004.05

Anno 2021

(7283892)

<i>Oggetto</i>	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AGLI ANNI 2020 E PRECEDENTI ALLA DATA DEL 31.12.2020 PER LA DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIPARTIMENTO TERRITORIALE
<i>Riferimento PEG</i>	662
<i>Centro di Costo</i>	662
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

LANBA

Il Dirigente / Titolare P.O.

VISTO il D.Lgs.23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. n.118/2011;

VISTO l’articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:

“3. Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;

VISTO l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita:

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di

referimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

PRESO ATTO che in base al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

DATO ATTO che detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

VISTO l'art. 46 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n.4 del 15 gennaio 2020;

RICHIAMATA la nota interna con cui il servizio finanziario dell'ente ha trasmesso a ciascun dirigente le tabelle dei residui attivi e passivi di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente, al fine di permettere loro di effettuare, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica straordinaria sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:

- le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2020 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

RICHIAMATO il “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che al punto 9.1 reca *“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.”*

DATO ATTO che l’attività di riaccertamento si è conclusa con la predisposizione di n. 6 elenchi, allegati al presente atto (allegati A, B, C, D, E, F) nei quali sono riportati i residui riaccertati a seguito della suddetta attività;

RILEVATO che la Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Toscana, ha richiamato più volte l’attenzione degli enti sull’importanza delle operazioni di riaccertamento e sulla correttezza e completezza delle relative delibere, le quali devono essere motivate in modo sufficiente e chiaro in ordine alle ragioni e al titolo giuridico del mantenimento o della cancellazione del residuo;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1) Di approvare per la DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2020, così come indicato:

DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE DELLE ENTRATE	RS	300.000,00	RR	,00	R	- 300.000,00	EP 0,00
	CP	2.063.124,72	RC	68.593,58	A	68.593,58	EC 0,00
	CS	2.063.124,72	TR	68.593,58	CS	1.994.531,14	TR 0,00

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE DELLE SPESE	RS	361.930,00	PR	37.968,22	I	668.332,61	EP 0,00
	CP	2.950.809,09	PC	643.332,61	ECP	2.015.976,48	EC 25.000,00
	CS	2.978.777,31	TP	681.300,83	FPV	266.500,00	TR 25.000,00

- 2) di rimandare ai seguenti schemi allegati alla presente delibera il dettaglio delle suddette operazioni:
- Allegato A: elenco residui attivi eliminati ;
 - Allegato B: elenco residui passivi eliminati ;
 - Allegato C: elenco residui attivi da riportare (non presente in quanto non ricorre la fattispecie);
 - Allegato D: elenco residui passivi da riportare ;
 - Allegato E: dettaglio maggiori/minori entrate di competenza ;
 - Allegato F: dettaglio economie di competenza .
- 3) di dare mandato agli uffici finanziari di procedere alle dovute operazioni di contabilizzazione, dando atto che i residui eliminati risultano economie e insussistenti;
- 4) di disporre la registrazione del presente atto nel protocollo delle determinazioni allegando al presente atto i documenti giustificativi elencati in narrativa.
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Maria Cecilia Tosi .

Firenze 24/02/2021

**TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 469 del 24/02/2021

memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”